

STATUTO

CRESCITA VAL DI MAGRA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LA SPEZIA SP VIA CADORNA 24

Numero REA: SP - 106171

Codice fiscale: 01165870112

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

	zioni svoltesi ed a verità ed approva, occupa tre pagine di un	
	foglio di carta.-	
	F.to DADA' Ornella	
	F.to Notaio PATANE' Rosario	
	Sigillo	
	ALLEGATO " B " REP. 76504 RACC. 17296	
	S T A T U T O	
	DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA	
	Art. 1 - Costituzione e denominazione	
	E’ costituita la Società Cooperativa “CRESCITA VAL DI MAGRA -	
	Cooperativa Sociale a responsabilità limitata” .	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile	
	e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto com-	
	patibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.	
	La cooperativa ha sede nel Comune di La Spezia all'indirizzo risultante	
	dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sen-	
	si dell'art. 111-ter delle disposizioni d’attuazione del codice civile.	
	La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo	
	del Comune sopra indicato con semplice decisione dell'Or-	
	gano Amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni con-	
	seguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece	
	ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune di-	
	verso da quello sopraindicato.	
	Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia	
	in Italia sia all'estero, potranno essere istituite o soppresse con sempli-	
	ce decisione dell'Organo Amministrativo.	

La cooperativa potrà dare adesione ad una o più Associazioni riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

Art. 2 - Durata

La società ha la durata fino al 31/12/2035 e potrà essere prorogata a norma di legge.

SCOPO E OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La cooperativa è retta dai principi della mutualità, senza fini di speculazione né di lucro, ai sensi del Codice Civile e delle altre leggi e disposizioni vigenti in materia.

La cooperativa intende esaltare la dimensione sociale e solidaristica della cooperazione, privilegiando attraverso l'opera dei propri soci il servizio ai bisogni di persone in difficoltà e di conseguenza il soddisfacimento d'interessi generali della comunità.

La cooperativa s'ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche.

Operando secondo questi principi intende organizzare un'impresa che persegua mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento scopi sociali, economici e educativi.

	Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche,	
	materiali e morali dei soci e dei terzi, che a qualsiasi titolo professio-	
	nale, di volontariato o quali utenti partecipano, nelle diverse forme,	
	all'attività ed alla gestione della cooperativa.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali indicati la coope-	
	rativa è altresì impegnata ad integrare, in modo perma-	
	nente o secondo contingenti opportunità, la propria atti-	
	vità con quella d'altri Enti cooperativi, promuovendo ed	
	aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto del-	
	l'associazionismo cooperativo.	
	La cooperativa può operare anche con terzi.	
	Art. 4 – Oggetto	
	La cooperativa ha per oggetto la gestione di servizi socio-	
	sanitari ed educativi che abbiano lo scopo di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione uma-	
	na e all'integrazione sociale.	
	La gestione si realizzerà attraverso lo svolgimento di ogni	
	attività volta alla gestione diretta ed indiretta di:	
	- Servizi di assistenza infermieristica, fisioterapia e sa-	
	nitaria a carattere domiciliare oppure realizzati entro	
	centri di servizio appositamente allestiti o messi a di-	
	sposizione da enti pubblici o privati;	
	- Case di riposo, asili, comunità psichiatriche e comunità	
	in genere;	
	- Servizi di assistenza domiciliare;	
	- Servizi di assistenza sociale ed educativa;	
	- Servizi di trasporto di emergenza e non;	
	- Corsi di formazione e di consulenza nel campo socio-	
	sanitario ed educativo.	
	La cooperativa, sempre nell'ambito della sua attività socio-	
	sanitaria ed educativa , potrà gestire centri ricettivi e ri-	
	creativi, concedere borse di studio e borse lavoro, gestire	
	sale di ritrovo, di divertimento e d'animazione, palestre e	
	campi sportivi, organizzare attività turistiche e culturali e	
	svolgere ogni attività, purché strumentale, connessa e co-	
	munque complementare a quella di cui sopra.	
	La cooperativa, qualora imposto dalla legge, provvederà a	
	richiedere ed ottenere le necessarie autorizzazioni, conces-	
	sioni, licenze, riconoscimenti, parifiche, convenzioni o pre-	
	se d'atto per l'espletamento delle sue attività e delle atti-	
	vità collaterali.	
	La cooperativa, senza che ciò costituisca attività preva-	
	lente e nel rispetto delle norme di cui alla legge 5 luglio	

1991, n. 197, e delle altre disposizioni in materia, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili per la realizzazione degli scopi sociali e comunque attinenti ai medesimi.

La cooperativa, qualora imposto dalla legge, provvederà a richiedere ed ottenere le necessarie autorizzazioni, concessioni, licenze, riconoscimenti, parifiche, convenzioni o prese d'atto per l'espletamento delle sue attività e delle attività collaterali.

Per il raggiungimento del suddetto scopo sociale, la Società potrà compiere tutte le operazioni ad esso inerenti e così quelle mobiliari, immobiliari, bancarie, commerciali, valutarie e finanziarie – espressamente esclusa l'intermediazione professionale di valori mobiliari e la raccolta del risparmio tra il pubblico – che saranno ritenute utili, necessarie ed opportune per il conseguimento del suddetto scopo sociale, compresi - a titolo esemplificativo - l'assunzione di mutui attivi e passivi anche fondiari, la concessione di ipoteche, fideiussioni ed altre forme di garanzia reali e personali anche a favore di terzi, l'assunzione di interessenze, quote e partecipazioni in altre società o ditte aventi scopi analoghi o affini al proprio, sia direttamente sia indirettamente.

Le attività strumentali di cui al comma precedente saranno svolte nel rispetto delle vigenti leggi in materia, in misura tale da non snaturare l'oggetto principale di cui al presente articolo.

Per la realizzazione degli scopi sociali, la Società potrà avvalersi di tutte le agevolazioni, i contributi e gli interventi finanziari e fiscali previsti per il sostegno del movimento cooperativo dalle leggi e dagli accordi regionali, nazionali e dell'Unione Economica Europea; del risparmio e del finanziamento raccolti tra i suoi soci; del credito ordinario, nei limiti e con le autorizzazioni eventualmente previste dalla legge.

	ge.	
	In particolare la cooperativa può effettuare raccolta di prestiti dai soli	
	soci, nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legge e dai regolamenti in	
	materia. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con	
	apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. E' tassativa-	
	mente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi	
	forma.	
	La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto so-	
	ciale o in ogni modo finalizzata al perseguimento degli scopi sociali.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre im-	
	pegnata ad integrare - in modo - permanente o secondo le opportunità	
	contingenti - la propria attività con quella d'altri enti cooperativi, e a	
	promuovere e ad aderire a consorzi ed altre organizzazioni ispirate al-	
	l'associazionismo cooperativo.	
	La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in so-	
	cietà diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi	
	oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e	
	altre garanzie anche reali.	
	La società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi	
	tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di	
	marketing e attività anche per la soluzione dei problemi nelle aree fi-	
	nanziarie, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali ver-	
	samenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza	
	diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle	
	perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la	

	trasparenza bancaria in materia.	
	Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle	
	norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di na-	
	tura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle	
	leggi in materia e, in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966,	
	sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione; della legge 7 giu-	
	gno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di solle-	
	citazione al pubblico risparmio, della legge 5 agosto 1981 n. 416, in	
	tema d'imprese editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di	
	fondi comuni d'investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990	
	n.287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2	
	gennaio 1991 n. 1, in tema di attività d'intermediazione mobiliare; del	
	D.Lgs. 01 settembre 1993 n. 385, in materia di attività bancaria e fi-	
	nanziaria; dell'art. 26 legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema di mediazio-	
	ne e consulenza nella concessione di finanziamenti; del D.Lgs. 24 feb-	
	braio 1998, n. 58 in materia d'intermediazione finanziaria; nonché nel	
	rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Colle-	
	gi, Ordini o Albi professionali.	
	Art. 5 – Tipologia dei soci	
	Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dalla	
	legge. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti	
	con quelli della cooperativa, intendono perseguirne gli scopi partecipando	
	alle attività sociali. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è	
	limitata all'ammontare della quota sottoscritta.	
	Possono essere soci le persone appartenenti alle seguenti categorie:	

	a) cooperatori – titolari di quote di capitale sociale che si avvalgono delle	
	prestazioni istituzionali della cooperativa e partecipano alla gestione	
	mutualistica;	
	b) prestatori – che prestano la loro attività ricevendo un compenso di	
	qualsiasi natura o entità;	
	c) volontari - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente	
	per i fini di solidarietà;	
	d) sovventori – sia persone fisiche che giuridiche – nei limiti stabiliti dalla	
	legge.	
	Possono essere soci anche le persone giuridiche pubbliche o	
	private, società, associazioni od enti nei cui statuti è previsto	
	il finanziamento e lo sviluppo dell'attività svolta dalla coope-	
	rativa.	
	I soci concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della struttu-	
	ra di direzione e conduzione dell'impresa.	
	I soci partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda.	
	I soci contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle	
	decisioni sulla loro destinazione.	
	I soci mettono a disposizione le proprie capacità professionali	
	anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, non-	
	ché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la	
	cooperativa stessa.	
	Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria ade-	
	sione o successivamente all'instaurazione del rapporto asso-	
	ciativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma su-	
	ordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi	
	i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con	
	cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi so-	
	ciali.	
	Tra socio e cooperativa potrà essere instaurato uno dei se-	
	guenti tipi di contratto di lavoro e/o rapporti di lavoro meglio	
	identificati nel Regolamento Interno approvato	
	dall'assemblea:	
	- subordinato, nelle varie tipologie possibili, anche formati-	
	ve, compatibili con lo stato di socio;	
	- formativo, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di	
	lavoro subordinato od autonomo;	

	- artigiano, commerciante, coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale;
	- tipologie di contratti previste dalla L. 30/2003 e successive modifiche;
	- borse lavoro;
	- volontario ai sensi della L. 381/91 e successive;
	- autonomo;
	- professionale;
	- di collaborazione a progetto;
	- di agenzia;
	- di ogni altro tipo consentito dalla legislazione vigente nel tempo.
	Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici previsti dalla legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da qualsiasi altra fonte.
	Possano essere soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitino arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa e che, con la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.
	E' consentita altresì l'ammissione a soci cooperatori di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.
	Non possono essere soci gli interdetti, gli inhabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli della cooperativa.
	Al fine di acquisire conferimenti destinati alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale possono essere ammessi, quali soci sovventori, anche soggetti diversi da quelli indicati nei commi precedenti, siano essi persone fisiche che giuridiche.
	A norma dell'art. 4 della legge n. 59 del 31.01.92 e successive modificazioni ed integrazioni i soci sovventori investono ca

pitati nell'impresa e non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

Art. 6 - Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale è fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- nel caso di interesse alla formazione:
- l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;
- nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:
 - a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
 - b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
 - c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento

della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti dal presente statuto..

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 – Ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà in ogni caso essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 40 e seguenti del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda d'ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si pronuncino i soci con propria decisione. Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Obblighi

Fermi restando gli altri obblighi previsti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) versare, nei termini fissati dal Consiglio d'Amministrazione, oltre all'importo delle quote sottoscritte e della tassa d'ammissione, l'eventuale sovrapprezzo quota il cui importo sarà determinato, d'anno in anno, dalla decisione dei soci in sede d'approvazione del bilancio per proposta degli Amministratori;
- b) ad osservare puntualmente il presente statuto, le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio d'Amministrazione e le disposizioni dei regolamenti interni;
- c) a partecipare all'attività della cooperativa secondo le necessità della stessa ed in vari settori di lavoro, secondo la rispettiva qualifica professionale od il ruolo per cui concorrere al perseguimento degli scopi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal prescritto libro sociale (libro soci). La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

RECESSO – ESCLUSIONE - MORTE

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per morte, recesso, fallimento o esclusione, se il socio è una persona fisica; per scioglimento, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, recesso ed esclusione, quando si tratta di persona giuridica.

Art. 10 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, il consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto di scambio mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Possono essere imputati al socio inadempiente gli eventuali danni arrecati alla cooperativa e lo stesso socio, su semplice richiesta del consiglio di amministrazione, è obbligato al risarcimento.

Art. 11 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di

accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo;
- f) che non partecipi attivamente alla vita sociale della cooperativa e/o a due assemblee consecutive.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli artt. 40 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 12 - Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma dei precedenti articoli devono essere comunicate per mezzo di lettera raccomandata al socio o ai suoi successori che potranno ricorrere al Collegio Arbitrale di cui nel prosieguo.

Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere presentato, con lettera raccomandata, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione del Consiglio.

Il ricorso non ha effetto sospensivo e l'accoglimento di esso non dà diritto al risarcimento dei danni, ma fa soltanto acquistare o riacquistare all'interessato la qualità di socio.

Art. 13 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avverrà sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 - Morte del socio

Nel caso di decesso di un socio, gli eredi o i legatari hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, come indicato al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7.

In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di fare parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un

anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Art. 16 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 5 del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 17 - Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di □. 500,00 ciascuna.

Ogni socio sovventore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a n.10 (dieci).

Art. 18 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento (i soci sovventori dovranno esplicitare nella domanda di ammissione il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso);
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che sono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 - Recesso soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Art. 21 - Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 500.

All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoprate.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

1. al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei ter

mini previsti in sede di emissione;

2. all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

21.1 - Assemblea speciale

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, è convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

21.2 - Recesso

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO

Art. 22 - Patrimonio sociale

	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale dei soci, che è variabile ed è formato da un numero	
	illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore al	
	minimo né superiore al limite massimo stabilito dalla legge – la quota	
	complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore al	
	limiti fissati dalla legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per	
	il potenziamento aziendale;	
	c) dal fondo di riserva ordinaria indivisibile, formato con le quote degli	
	avanzi di gestione o con le quote sociali eventualmente non rimborsate	
	ai soci receduti ed esclusi o ai successori dei soci deceduti;	
	d) dall'eventuale sovrapprezzo quote, formato con le sole somme versate	
	dai soci a norma del precedente art. 8;	
	e) dalla riserva straordinaria;	
	f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;	
	g) da qualunque altro importo che pervenga alla cooperativa per atti di	
	liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da Enti pubblici o	
	privati.	
	Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né du-	
	rante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.	
	La quota sociale sottoscritta potrà essere versata a rate precisamente:	
	a) almeno il 5%(cinque per cento) all'atto della sottoscrizione;	
	b) il rimanente nei termini da stabilirsi con delibera del Consiglio di	
	Amministrazione	

La suddetta disposizione si applica anche agli eventuali aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della cooperativa.

Art. 22.1 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

Art. 23 - Bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza e con la maggiore chiarezza possibile onde facilitarne la lettura da parte dei soci.
La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinario;
b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
c) un'eventuale quota da distribuire ai soci cooperatori e sovventori, quale dividendo, in misura non superiore a quanto consentito dalla legislazione vigente per le cooperative a mutualità prevalente;
d) un'eventuale quota, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti e con le modalità previste dall'art. 7 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) a titolo di ritorno in misura non superiore a quanto previsto dalla legge dei trattamenti retributivi complessivi, mediante integrazioni delle retribuzioni medesime o, nei

limiti consentiti dalla legge, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato;

f) l'eventuale rimanenza ai fondi di riserva previsti dalle lettere e) ed f) dell'art. 22.

Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali l'assemblea ha sempre la facoltà di deliberare che l'utile netto residuo sia devoluto ai fondi di riserva indivisibili al netto della quota di cui alla lett. b) del presente articolo, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente. L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei soci sovventori, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale delle quote dei soci cooperatori.

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno dell'approvazione del bilancio a cui si riferiscono, saranno devoluti al fondo di riserva ordinario.

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristoro, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristoro che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- a) erogazione diretta;
- b) aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- c) emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristoro ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

ORGANI SOCIETARI

Art. 24 - Organi sociali

Il funzionamento della cooperativa è fondato sul rispetto delle funzioni deliberanti ed esecutive demandate dalle leggi e dal presente statuto:

- a) alla assemblea dei soci;
- b) al consiglio di amministrazione o all'amministratore unico;
- c) al comitato esecutivo;
- d) al direttore;

- e) al collegio sindacale;
- f) al collegio arbitrale

Art. 25 - Assemblea

L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla volontà assembleare:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e revoca gli amministratori;
- c) la nomina i sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- e) la responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) le deliberazioni sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
- g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 27.

Art. 26 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Nel caso non si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi

con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 30 se socio sovventore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 27 - Convocazioni assembleari

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale od un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quanto lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società con menzione da parte dell'organo di controllo, nella

relazione prevista dall'art. 2428 c.c., delle ragioni che hanno richiesto il differimento nella approvazione del bilancio.

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 25 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., lettera raccomandata a mano, fax, e-mail, inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (anche diverso dalla sede sociale, purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 28 - Quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 29 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti come specificato nell'apposito regolamento interno.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal presidente dell'Organo Amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 - Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico

La Società può essere alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore Unico.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero variabile di Consiglieri eletti, di volta in volta, dalla assemblea dei soci che ne determina il numero, comunque mai inferiore a tre. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Sia l'Amministratore Unico che i componenti l'Organo Amministrativo de

vono essere nominati tra i soci, durano in carica fino a revoca oppure per

la durata stabilita al momento della nomina e sono rieleggibili. In

quest'ultima ipotesi scadranno alla data di approvazione del bilancio.

Spetta alla Assemblea determinare i compensi dovuti all'Organo Ammini-

strativo. Spetta all'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio

sindacale (quando previsto), determinare il compenso dovuto ai compo-

nenti l'Organo Amministrativo, tenendo conto dei particolari compiti attri-

buiti ad alcuno di essi. Spetta alla Assemblea determinare i compensi do-

vuti al revisore addetto al controllo contabile.

Art. 33 - Compiti e rappresentanza

L'Amministratore Unico o il presidente dell'Organo Amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore Unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore Unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 34 - Convocazioni e deliberazioni

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera mediante lettera raccomandata A.R., lettera raccomandata a mano, fax, e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 35 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a farsi ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 36 - Comitato esecutivo

E' facoltà dell'Organo Amministrativo delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal vice presidente e da 1 a 3 consiglieri. Nel caso vi siano più vice presidenti, questi costituiscono, assieme al presidente, il comitato esecutivo.

I poteri del comitato esecutivo sono stabiliti con delibera dell'Organo Amministrativo, in conformità a quanto stabilito dall'art. 2381 del codice civile. Tali poteri devono essere comunicati alla assemblea nella sua prima riunione.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo vanno annotate in apposito libro verbali delle riunioni consiliari e devono essere comunicate all'Organo Amministrativo nella sua prima seduta. Il Comitato Esecutivo risponde all'Organo Amministrativo del proprio operato.

Oltre ai poteri che gli sono conferiti dall'Organo Amministrativo, spetta al Comitato Esecutivo prendere deliberazioni di urgenza su argomenti di ordinaria amministrazione che devono essere sottoposti a ratifica nella prima seduta consiliare.

Art. 37 - Direttore

Il direttore è nominato dall'Organo Amministrativo verso il quale risponde del proprio operato.

Ha il compito di attuare le direttive generali impartite dagli organi societari.

Il Direttore partecipa con voto consultivo alle adunanze dell'Organo Amministrativo.

Da attuazione alle direttive generali impartite dagli amministratori.

La deliberazione dell'Organo Amministrativo che nomina, sospende, destituisce od accetta le dimissioni del direttore deve essere notificata all'Assemblea dei soci nella sua prima riunione.

Art. 38 - Collegio sindacale

Qualora, per scelta o per obbligo di legge, si debba procedere alla nomina del collegio sindacale esso si comporrà di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 2397 del codice civile. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dalla assemblea.

Resteranno in carica per tre esercizi e scadranno alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Per il compenso ai Sindaci si applicano le disposizioni previste dall'art. 2402 codice civile.

I poteri, i compiti e le responsabilità dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

Art. 39 - Controllo contabile

Qualora, per scelta, si voglia procedere al controllo contabile di cui all'art. 2409/bis del codice civile l'assemblea procederà alla nomina di un revisore contabile. Qualora, per scelta o per obbligo di legge, si debba procedere alla nomina del collegio sindacale il controllo contabile può essere esercitato dal collegio sindacale o da uno dei componenti del collegio medesimo.

Resterà in carica per tre esercizi e scadrà alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Per i compensi si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2409-quater del codice civile.

I poteri, i compiti e le responsabilità del revisore addetto al controllo contabile sono quelli stabiliti dalla legge.

ARBITRATO - CONTROVERSIE

Art. 40 - Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 41, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 41 - Arbitri e procedimento

Gli Arbitri sono in numero di:

- uno, per le controversie di valore inferiore ad ☐ 150.000,00 (con possibilità di rivalutazione annuale da parte della assemblea in base ai coefficienti Istat dell'esercizio di riferimento). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- tre, per le altre controversie.

Il Collegio arbitrale è composto da tre membri tutti nominati, su ricorso della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

Qualora non si opti per la nomina del Collegio arbitrale da parte del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede la nomina potrà essere affidata ad un Ordine professionale e/o alla Camera arbitrale istituita presso una Associazione di rappresentanza del movimento cooperativo.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire

di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 42 - Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 43 - Scioglimento

In caso di scioglimento della società l'Assemblea, con le maggioranze stabilite nel presente statuto, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 44 - Devoluzione patrimonio finale di liquidazione

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato nei limiti di legge ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n° 59 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 45 - Regolamenti

Il funzionamento tecnico, amministrativo e finanziario della società potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi a cura dell'Organo Amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Nell'eventuale Regolamento Interno potranno essere meglio esplicitate le modalità di applicazione dell'istituto del ristorno. Negli stessi regolamenti

potranno essere stabiliti i poteri del Direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici se istituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

Art. 46 - Requisiti mutualistici

I requisiti mutualistici sotto indicati sono inderogabili e devono essere, di fatto, osservati:

- E' vietata la distribuzione ai soci dei dividendi in misura superiore al tasso d'interesse legale dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
- Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento della cooperativa.
- In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato nei limiti di legge ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Una quota degli utili di esercizio, nella misura e con le modalità previste dalla legge, deve essere destinata ai Fondi Mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione

Art. 47 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

F.TO DADA' Ornella

F.to Notaio PATANE' Rosario